

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-940 del 24/02/2017
Oggetto	Rinnovo di concessione per utilizzo di area del demanio idrico del Fiume Montone nel comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) destinata a coltivazioni frutticole. Richiedente F.lli Mini Societa' Agricola S.S. Pratica n. FC10T0040/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2017-819 del 17/02/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n.350, "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della regione Emilia Romagna n. 13642 del 22/11/2010 con cui è stata rilasciata per 6 anni a partire dal 01/01/2010 alla ditta Mini F.lli Società Agricola S.S., la concessione di un'area demaniale di mq 2.750,00 sul Fiume Montone per uso agricolo in località Castrocaro Terme del Comune Castrocaro Terme e Terre del Sole (FC) area individuata al catasto di del Comune di Castrocaro Terme al foglio 34 antistante al mappale 171;

PRESO ATTO che con domanda pervenuta al Servizio Tecnico di Bacino il 16/11/2015 e assunta a prot. regionale il 23/11/2015 con n. 840685, corredata dei necessari elaborati tecnici, il sig. Mini Stefano in qualità di Legale Rappresentante della Mini F.lli Società Agricola S.S. con sede a Castrocaro Terme (FC) via Virano n. 7 ha chiesto la il rinnovo della preta concessione;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R. n. 19 del 27/01/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nullaosta idraulico n. 2249 rilasciato il 23/11/2016 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile pervenuto il 20/01/2017 e registrato in pari data al protocollo di ARPAE con PGDG/2017/512 con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria tecnica connessa al rilascio del nullaosta idraulico l'area demaniale da concessionare risulta leggermente superiore a quella indicata nella domanda di concessione e che sulla superficie di mq 2.946 è stato calcolato il canone;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, di poter accogliere l'istanza e poter accordare il rinnovo della concessione fino al 31/12/2023;
- di fissare il canone per l'annualità 2017 in € 228,54;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto per accettazione il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione in data 16/02/2017;
- ha già versato un deposito cauzionale costituito in € 220 in data 20/10/2010 in relazione al rilascio della citata concessione n. 13642 del 22/11/2010 che è stato integrato fino alla concorrenza di € 250 col versamento di € 30, che verrà restituito qualora nulla osti al termine della presente concessione;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna i seguenti importi:
 - € 75,00 quale contributo forfetario alle spese d'istruttoria;
 - € 228,54 quale canone annuale relativo all'anno 2017;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare a MINI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. - C.F. 01556660403 - con sede a Castrocaro Terme (FC) via Virano n. 7 la concessione relativa all'occupazione di area demaniale di mq. 2.750,00 del fiume Montone, situata in località Castrocaro Terme del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) ad uso agricolo, individuata al catasto di del Comune di Castrocaro Terme al foglio 34 antistante al mappale 171 così come evidenziata nella cartografia presente nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2023;
4. di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, il titolare della stessa dovrà corrispondere anticipatamente alla Regione Emilia-Romagna un canone annuo fissato in € 228,54, salvo aggiornamento, dando atto che per la prima annualità 2017 è già stato versato;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente IT 75V0760113200000016436479 RER intestato a Servizio Tecnico Bacini Fiumi Romagnoli- sede di Forlì e Cesena e che il canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8, L.R. 2/2015;
6. di dare atto che un deposito cauzionale costituito in € 220 è già stato versato in data 20/10/2010 in relazione al rilascio della citata concessione n. 13642 del 22/11/2010 e che è stato integrato fino alla concorrenza di € 250 col versamento di € 30;
7. che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75,00;
8. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200;

9. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
10. che l'originale del presente atto, di cui il disciplinare è parte integrante, è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
11. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'avv. Donatella Eleonora Bandoli;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b);
13. di stabilire infine:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - di pubblicare il presente atto sul BURERT;
 - di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi

interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

- di notificare il presente atto alla ditta Mini F.lli Società Agricola S.S. tramite PEC

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, pratica FC10T0040/15RN01 a favore di MINI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. - C.F. 01556660403 - con sede in via Virano n. 7 nel comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC).

(pratica n. FC10T0040/15RN01)

Il presente disciplinare sostituisce integralmente il disciplinare allegato alla determinazione n.13642/2010.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Montone, sita nel comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) in località Castrocaro Terme, avente una superficie di mq. 2.946,00 da destinare ad uso agricolo e in particolare a impianto di frutteto irriguo di drupacee (ciliegi e altro). L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000; mappa catastale in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2023.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo fissato in € 213,13 (duecentotredici/13). In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. Il canone per l'anno 2017 è fissato in € 228,54

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 220 il 20/10/2010 in relazione al rilascio della citata concessione n. 13642 del 22/11/2010 è stato integrato fino alla concorrenza di € 250 col versamento di € 30,00. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall' Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell' Amministrazione concedente

e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

k.L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVENTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista per il rinnovo della concessione;
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza;
3. Ogni variazione delle opere oggetto del presente disciplinare di concessione nonché qualsiasi successivo intervento dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ad eccezione degli interventi di manutenzione di cui al successivo punto 4;
4. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie o materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente;
5. L'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque;
6. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di concessione sono a carico del concessionario. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta i soli lavori di rimozione degli sterpi, spini, arbusti, canneti, ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente; in caso contrario, se a ciò non dovesse essere provveduto, sarà cura dell'Amministrazione Regionale provvedervi a spese del concessionario che non potrà sollevare eccezione alcuna. L'Amministrazione Regionale potrà far decadere la concessione qualora il concessionario persista nell'inosservanza delle prescrizioni sopra citate;
7. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'esecuzione dei lavori dovrà essere

preventivamente comunicata a questo Servizio per le opportune prescrizioni;

8. E' assolutamente vietato effettuare qualsiasi stoccaggio di materiale, anche di eventuali prodotti raccolti; analogamente è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;
9. L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;
10. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio;
11. Nella fascia di metri dieci dall'alveo di piena ordinaria è vietata l'utilizzazione agricola. L'eventuale taglio di vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente richiesto;
12. L'Amministrazione concedente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate;
13. L'area interessata dall'occupazione rimane comunque sondabile dagli eventi di piena significativi. Questo aspetto deve essere chiaramente segnalato all'utenza con apposita segnaletica verticale e/o con cartelli da affiggere agli ingressi. Lo scrivente Servizio si ritiene estraneo ad ogni danno eventualmente causato a cose e/o persone dalle acque di deflusso del Fiume Montone;
14. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione;
15. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare;
16. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati

ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

17. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali provocati dalla realizzazione dell'attraversamento. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;
18. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta e la concessione non rappresentano garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
19. Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;
20. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
21. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna-sede di Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze,

ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

Per accettazione:
MINI F.LLI
SOCIETA' AGRICOLA S.S.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.